

TORNATA DEL 10 SETTEMBRE 1849

— 25 —

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. Osservazioni del senatore Musio intorno all'assenza de' senatori addetti alla Corte di cassazione — Congedo — Relazione e discussione sul progetto di legge relativo agli esami di magistero — Si dà comunicazione delle dimissioni date dal generale Della Rocca da ministro della guerra, e della surrogazione del generale Bava.

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/4.
Si dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendo in numero il Senato, io devo sospendere di metterlo ai voti.

ASSENZA DEI SENATORI ADDETTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE.

MUSIO. Domando la parola non per una rettificazione al verbale, ma per altra cagione che ha però relazione coll'osservazione testè fatta dal signor presidente in ordine alla mancanza del numero legale.

I membri del magistrato di cassazione che hanno l'onore di sedere al Senato, e che pel secondo periodo delle ferie hanno riassunto l'esercizio dei loro doveri giuridici nel primo giorno di queste mese, sono obbligati a sedere quattro volte per settimana nelle stesse ore in cui siede il Senato, e sono perciò obbligati a far continue assenze dal Senato, anche nei due giorni che il magistrato non siede, per dover in quelli vacare all'apparecchio delle carte ed allo studio delle sentenze. A libera scelta i doveri legislativi sono privilegiati e preferibili ai giuridici, ma in questo caso la necessità del pubblico servizio toglie ogni libertà di scelta, poichè, se i membri della Cassazione, che sono anche senatori, vogliono venire in Senato, bisogna chiudere la Cassazione, giacchè senza di loro il magistrato non può sedere, nè giudicare. Per questi motivi io prego il Senato, anche a nome de' miei colleghi, che voglia tenere per giustificata la nostra assenza, e che voglia annoverarci tra gl'impediti da legittima ed inappuntabile causa. Che se il Senato nella sua saviezza stimasse altrimenti, noi siamo pronti a farci legge di qualunque volontà sua.

CIBRARIO, segretario. Mi pare che il rimedio sarebbe facile, trasferendo, cioè, le sedute della Corte di cassazione in un'ora diversa da quelle del Senato.

MUSIO. Io credo che questo non sia un miglior espediente, giacchè dopo che si passerà molte ore al Senato, non se ne potranno passare altrettante nella Cassazione, e viceversa. Io almeno non potrei fare una seduta di sette od otto ore con continua applicazione a cose gravi.

PRESIDENTE. Siccome col senatore testè arrivato si è raggiunto il numero legale, così io pongo ai voti il processo verbale.

(È approvato.)

Mi pare che l'osservazione dell'onorevole senatore Musio

non possa condurre il Senato a conclusione, salvo al Senato di decidere altrimenti.

MUSIO. La preghiera che fo al Senato è anche in nome dei miei colleghi assenti. Quando si potrà, ciascuno si farà un pregio di sedere in Senato; ma quando non si possa, spiace a tutti che sia messa in dubbio la loro buona volontà, e che si vedan compresi tra quelli che mancano per causa volontaria.

PRESIDENTE. Parmi che non sia il caso di mettere ai voti una conclusione qualunque, poichè sarebbe difficile il tradurre questa dichiarazione in una deliberazione.

CONGEDO.

PRESIDENTE. Prego il senatore Giulio a voler dare lettura di una lettera del nostro collega senatore Oneto, che domanda un congedo d'alcuni giorni.

(Il congedo è accordato.)

RELAZIONE E DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO AGLI ESAMI DI MAGISTERO.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione incaricata dell'esame di questa legge ha la parola.

QUARELLI, relatore. (V. vol. Documenti, Sessione II, 1849, pag. 107.)

PRESIDENTE. Darò lettura al Senato del progetto di legge che si riferisce all'udita relazione. (V. vol. Documenti, Sessione II, 1849, pag. 107.)

Ora è aperta la discussione generale sul complesso della legge. Il senatore Giuglio ha la parola.

GIUGLIO. Signori senatori, il progetto di legge sul quale il Senato è chiamato quest'oggi a deliberare è stato preparato lungamente, e più volte rimandato agli studi di una Commissione del Consiglio superiore di pubblica istruzione. Esso ha dato luogo nel seno di questo Consiglio ad una lunga e matura discussione che, ha occupato parecchie tornate; esso è stato oggetto di una risoluta quanto urbana opposizione per parte di uno de' miei dotti amici; esso insomma porta con sé tutti i caratteri esterni di un atto lungamente meditato, di una legge di cui si sono maturamente pesati i vantaggi e gl'inconvenienti, inconvenienti che io pel primo riconosco e riconoscerò espressamente nel corso di questa discussione

che sta per farsi pubblicamente; inconvenienti però non tali che al Consiglio superiore sembrassero imporre di rigettare il principio sul quale fondasi la legge stessa; inconvenienti anzi molto minori di quelli ai quali è sembrato al Consiglio che una legge fondata sopra un diverso principio potesse, anzi dovesse necessariamente dar luogo. Questo progetto stesso è stato occasione nel pubblico di severe critiche, e posso anche dire acerbe; è stato occasione di ingiuste e gravi accuse contro il Consiglio superiore.

Si è fatto un delitto a questo Consiglio di non aver fatto l'impossibile, di non aver eseguito nel giro di pochi mesi ciò che non può prepararsi che in molti anni, ciò che non potrà compiersi pur troppo che in molti lustri. Gli è stato messo a colpa di non aver invaso le attribuzioni altrui; esso è stato accusato di non preoccupare l'iniziativa che la legge dà ad altre persone o ad altri Consigli. Non gli si è tenuto niun conto delle enormi difficoltà che insorgono a chi voglia mettere la mano sopra ad uno stato di cose anche cattivo, ma che non può essere distrutto, senza che gli si surroggi un altro stato migliore.

Io non giustificherei qui il Consiglio superiore. Credo che gli atti suoi lo giustifichino abbastanza; debbo bensì giustificare me stesso. Il principio che la legge consacra, il principio fondamentale sopra il quale si fonda tutto il sistema di questo progetto, è quello di separare nell'esame di magistero le scienze, che, per abbreviare, chiamerò *morali*, da quelle che per egual ragione designerò sotto il nome di *scienze fisiche*. Questo principio consiste, cioè, nell'ammettere che d'ora innanzi coloro che intendono intraprendere in una delle Università dello Stato lo studio di una delle cinque facoltà siano tenuti soltanto a sostenere nell'esame di magistero un elemento speciale su quella parte dell'insegnamento scientifico che si dà ne' due anni di filosofia, che ha poi stretta relazione con gli studi che egli sta per intraprendere.

Questo principio io ho avuto l'onore il primo di sottoporlo all'approvazione del Consiglio superiore. Avrò fra poco l'occasione di esporre le ragioni che hanno indotto me a proporlo, quelle che io credo abbiano indotto il Consiglio superiore ad accettarlo. Intanto non credo aver bisogno di dirlo, qualunque sia la risoluzione che il Senato prenderà intorno all'ammissione od alla reiezione di questo principio fondamentale, è stato sicuramente ben lontano dalla mente mia di dannare come inutile o come meno utile alcuno dei rami del pubblico insegnamento quale attualmente si professa, di quelli che si potranno, che si dovranno nel più prossimo avvenire possibile introdurre per rendere questo insegnamento più compiuto. Non credo aver bisogno di una lunga giustificazione per provare che nel proporre questa distinzione, questa divisione di materie nell'esame di magistero, non ho voluto per nulla farmi favoreggiatore di oscurantismo, non ho voluto per nulla far tornare indietro gli studi mettendoli in una condizione men degna de' tempi nostri; io non credo, dico, aver bisogno né di proteste, né di giustificazioni a questo riguardo. Credo che gli atti miei bastino a mostrare che io non sono stato, che non sono e non sarò mai nemico di nessun ramo di pubblica istruzione, che l'istruzione non troverà mai dico, in me né un nemico, né un amico tiepido; ma perciò non credo dover neppure proporre che si dia agli studi universitari ed agli esami un'estensione tale che io credo incompatibile con buoni studi, con buoni esami, e, per dire in una parola, con le facoltà intellettuali di coloro che si applicano a questi studi, che si assoggettano a questi esami.

Si è detto ancora che per far nell'esame di magistero le modificazioni che vengono portate dal progetto presente non

fosse necessaria una legge, che bastasse un semplice decreto reale. Tale era pure da principio l'avviso del Consiglio superiore. La prima idea di progetto che si estese, che si discusse, che si adottò, era un'idea di decreto reale. Esso doveva allora essere unicamente relativo al circondario dell'Università di Torino, essendo questa la sola Università, per cui si fosse introdotto l'uso di conferire il grado di magistero per mezzo di esaminatori spediti dall'Università nelle provincie. Il pensiero che diede la prima mossa al progetto presente era quello appunto di richiamare nell'Università di Torino gli esami di magistero, che da alcuni anni si davano nelle provincie.

Ma nel progresso che fece la discussione nel seno del Consiglio superiore, essendosi venuto a ravvisare, od almeno essendosi creduto ravvisare la necessità di introdurre nella costituzione stessa di questi esami una radicale mutazione, cioè, essendosi creduto necessario di adottare la distinzione dell'esame di magistero per le scienze fisiche dall'esame di magistero per le scienze morali; essendo il Consiglio superiore stato condotto così a mutare intieramente le condizioni fondamentali della collazione di un grado accademico, che fa titolo per ottenere altri gradi, per ottenere vantaggi e prerogative di cui non godono coloro che non abbiano ottenuto quel grado mercè gli esami dalla legge prescritti, si è poi creduto che non potesse ad altri competere che all'autorità legislativa di modificare così profondamente, di cambiare, dirò, nella sua stessa essenza, un esame, il quale è necessario per la collazione di quel grado.

Si è lungamente ragionato ne' pubblici fogli sulla necessità di consociare gli studi fisici e gli studi morali; si è voluto venire alle particolarità, indicando quali sieno le cognizioni geometriche e fisiche necessarie a quelli che intendono di intraprendere gli studi legali e gli studi teologici, e per altra parte si è creduto necessario di ripetere come tanto gli studi della logica, quanto quelli della morale, siano indispensabili a coloro che si mettono nella carriera degli studi di medicina, chirurgia e matematica. Queste lunghe osservazioni mi paiono affatto fuor di proposito. Il principio della necessità di consociare nell'istruzione della gioventù gli studi fisici e gli studi morali, questo principio è affatto fuor di questione. Io cercherò di metterlo sul suo vero terreno. La mente umana è limitata, pur troppo! Egli è impossibile ad un uomo solo di coltivare l'intero regno dell'umano sapere, quindi ogni uomo, di necessità, dopo compiuta la sua prima educazione, giunge ad un punto della sua vita, in cui forza è che scelga fra tutte le scienze quella cui egli vuole più specialmente consacrare tutta la forza del suo ingegno, tutto il tempo della sua vita. Ora se questa necessità si mostra così manifesta negli uomini già maturati, in quelli che hanno compiuto il corso intero de' loro studi accademici, essa si mostra egualmente, anzi più necessaria, per i giovani, la cui mente, essendo ancora meno avveza alle profonde meditazioni, hanno perciò maggior bisogno che si circoscriva lo studio al quale devono applicarsi. La questione è tutta una questione di tempo. Quale è l'istante in cui un giovane deve riguardarsi come abbastanza dirottato su tutto l'insieme delle cognizioni che egli deve possedere affine di poter convenevolmente adempiere tutti i suoi doveri di cittadino? Qual è l'istante in cui abbandonando questi studi generali ed elementari egli deve tutto consacrare se stesso allo studio di una cosa sola, od almeno allo studio di una sola classe di scienza? Qui sta tutta la differenza tra coloro che credono opportuno il principio enunciato nel progetto di legge e coloro che lo avversano.

Non crediamo che quest'elezione debba farsi alla veglia del magistero.

Altri stimano che debba farsi all'indomani: tutta la questione versa sopra questa differenza.

Non vi ha dubbio che all'indomani dell'esame di magistero colui che si consacra allo studio legale, colui che si consacra allo studio teologico cessi di essere nelle scuole istruito ed esaminato sulle scienze fisiche; non vi ha dubbio per contrario che colui che intende consacrarsi alla facoltà degli studi fisici dal giorno in cui ha subito il magistero cessi d'essere istruito, cessi d'essere esaminato sulle scienze morali. Tutta la difficoltà si riduce adunque, o signori senatori, su questo punto: la distinzione tra le carriere che esigono studi fisici e le carriere che esigono studi morali deve essa cominciare il giorno che precede il magistero, o il giorno che immediatamente lo segue? Io credo che così presentata la questione perda agli occhi nostri molto della sua gravità: infatti allorché saremo venuti alla discussione degli articoli, avrò l'onore di farvi osservare che a ciò veramente e non ad altro si riduce la differenza tra i due sistemi sui quali la legge potrebbe essere fondata; premetterò intanto che l'esame di magistero si può considerare sotto un doppio aspetto; o come sanzione, termine degli studi compiuti; o come porta, accesso e scala agli studi avvenire. Il magistero dovrebbe avere in sé stesso i caratteri appartenenti all'uno ed all'altro modo di considerarlo, se fosse il solo esame al quale i giovani vengono sottoposti durante il corso di filosofia; ma così non è la cosa; alla fine di ciascun anno di filosofia, e si danno attualmente e continueranno a darsi in virtù del progetto, se esso diverrà legge, continueranno, dico, a darsi esami annui su tutte le materie che sono state insegnate nel corso dell'anno; quindi mi pare che non sia necessario di considerare contemporaneamente il magistero e come sanzione degli studi passati, e come parte degli studi avvenire, ma che mentre la bontà degli studi passati è sufficientemente garantita dagli esami annui, che chiudono in ciascun anno di corso l'esame di magistero, debba principalmente ritenere il carattere di un esame che si dà allo scopo di riconoscere se il giovane che lo sostiene era atto a percorrere con frutto suo e con vantaggio pubblico l'intero corso degli studi universitari, degli studi delle facoltà.

Ho detto che aveva dato il primo impulso al progetto di legge di cui ragioniamo la necessità di richiamare nell'Università di Torino gli esami di magistero, che da alcuni anni si davano nelle provincie; nessuno ha esitato a riconoscere questa necessità; necessità non tanto perchè gli esami di magistero si dessero meno rettamente nelle provincie, quanto perchè tutti hanno riconosciuto essere necessario che con lo stabilire un centro nel quale vengano a convergere gli esami delle materie insegnate in tutte le provincie, si stabilisca una eguale misura per gli studenti di tutte le provincie; si stabilisca una perfetta uniformità nella natura e nel grado degli insegnamenti che si danno nelle provincie; perchè l'autorità centrale abbia, dall'esito degli esami stessi, il mezzo di giudicare della maggiore o minore capacità, del più o meno di attenzione, di zelo usato dai professori di provincia nell'adempimento dei loro difficili doveri. Vi aveva un'altra ragione ancora che rendeva opportuna questa disposizione, ed era quella di sottrarre del tutto gli esaminatori alle influenze locali, che potrebbero in qualche caso agire sul loro voto. Ora posto che sia indispensabile, come nessuno finora ha negato, di richiamare nell'Università gli esami di magistero che per molti anni si sono date nelle provincie, ne viene questa necessaria conseguenza di ritrovarsi posti in questo dilemma: o l'esame di magistero si darà in una volta sola al fine dei due anni di corso, o l'esame di magistero si darà anche agli studenti

delle provincie, in due parti separate, l'una alla fine del primo, l'altra alla fine del secondo anno, come si dà agli studenti di filosofia che seguono il loro corso nella città stessa di Torino, o più generalmente nelle città capoluogo di Università.

Il primo sistema, quello di conferire il magistero in seguito ad un solo esame dato al fine dell'intero corso di filosofia, dato cioè al fine del secondo anno, è quello che si è adottato, quello che si trova nel progetto.

Si è creduto dover rigettare quello di dare l'esame di magistero in Torino anche agli studenti delle provincie in due parti separate: l'una al fine del primo, l'altra alla fine del secondo anno di filosofia, perchè un tale sistema di necessità avrebbe imposto l'obbligo agli studenti di tutte le provincie di recarsi due anni consecutivi dalle loro provincie a Torino, di incontrare per conseguenza due volte la spesa di questo viaggio; di più un giovane non si prepara agli esami col semplice trasporto della sua persona in Torino; ha quasi assoluta necessità di mettersi sotto d'un ripetitore, il quale viemmeglio lo disponga a subire l'esame al quale egli si prepara; quindi ne viene la necessità ai parenti di sostenere due volte la spesa non solo del viaggio, ma eziandio della dimora in Torino e della ripetizione. In terzo luogo un giovanetto di 15 anni non si manda solo da una remota provincia a dimorare per uno spazio di tempo più o meno lungo in Torino, onde diviene indispensabile l'accompagnatura di alcuno de' suoi parenti. Per tutte queste ragioni il Consiglio superiore non ha creduto che si potesse ammettere il principio che l'esame del magistero si desse in Torino per gli studenti delle provincie, né in due volte separate.

Restava allora l'altro sistema, quello che si è adottato, di dare una volta sola, alla fine del secondo anno di filosofia, l'esame intero del magistero.

I professori di letteratura, i professori di tutte le facoltà hanno potuto per propria esperienza avvedersi come gli studenti dopo subito l'esame di retorica se non vengono nell'atto dell'esame di magistero sottoposti a dare una nuova prova del progresso da essi fatto negli studi letterari, perdono, durante i due anni di studi filosofici, intieramente l'abitudine di applicarsi a studi letterari, e si trovano quindi assolutamente inetti di comporre in lingua latina, poco atti a scrivere in lingua italiana, e qualche volta non solamente poco atti, ma, mi duole il dirlo, assolutamente inetti.

Ad impedire questo danno, ad impedire che nel corso di due anni di filosofia si dimentichi tutto o quasi tutto l'appreso negli otto anni di studi di italiano e di latino, già da gran tempo si è stabilito di unire nell'esame di magistero alla parte scientifica una parte eziandio letteraria.

E ciò essendo, siccome credo, nella necessità delle cose, ne viene questa conseguenza che, se si vuole che l'esame di magistero sia eguale, identicamente lo stesso per tutte le facoltà, i giovani dovranno nel giro di pochi giorni essere esaminati sulla letteratura italiana e latina, sugli elementi di aritmetica, algebra e geometria, sulla logica, la metafisica e a morale, e finalmente sulla fisica.

Ora, o sia in me inveterato pregiudizio, o sia debolezza della mia mente che mi faccia mal sentire della mente altrui, io credo assolutamente impossibile che un giovane, il quale non abbia un talento sopra modo distinto, un talento raro, possa effettivamente prendere un vero e severo esame sopra tante materie nel giro di pochi giorni.

Io credo che lo scrivere quest'obbligo nella legge sia un voler scrivere un obbligo che non potrà venire adempito, sia un volere assolutamente che i professori non abbiano più nell'atto dell'esame la pretensione di esigere ciò che la

legge ha voluto stabilire, sia un proclamare che i professori debbano negli esami interrogare sopra tutte queste materie, ma non debbano però far caso delle risposte buone o cattive, compiute od imperfette che si danno loro.

Nessun professore, almen tale è la mia opinione, nessun professore può ignorare quali sono le difficoltà che si incontrano negli studi, niun professore che si ricordi di essere stato fanciullo, di essere stato giovine, non esigerà mai con un certo rigore che un giovane di 15 o 16 anni sostenga contemporaneamente un esame sopra tante e così disparate materie.

Si è accusato ancora il Consiglio superiore di non avere preso per tipo il programma degli studi che debbono farsi ne' collegi nazionali. Gli si è mossa querela che, fra gli studi incompiuti del maggior numero dei collegi e gli studi più compiuti dei collegi nazionali, egli abbia fatto scelta piuttosto del programma più incompiuto, che di programma migliore. A ciò risponderò che non vi aveva che tre modi di uscire da questa difficoltà, o adottando per tutti gli esami di magistero il programma dei collegi nazionali, o adottando per gli esami stessi il programma degli altri collegi, e finalmente assoggettando gli alunni dei collegi nazionali ad un programma, e gli alunni degli altri collegi ad un altro.

Ora il primo e l'ultimo di questi partiti erano assolutamente impraticabili; non restava che il secondo, al quale il Consiglio superiore ha dovuto di necessità appigliarsi.

Infatti, prescrivere per gli alunni di tutti i collegi esami di magistero, nei quali essi venissero esaminati su tutte le materie contenute nei programmi dei collegi nazionali, quantunque queste materie non s'insegnino nei collegi in cui essi hanno fatto il loro corso; esigere dai giovani cognizioni che non si è dato loro il mezzo di acquistare era una manifesta iniquità.

Dare agli allievi dei collegi reali o dei collegi locali un esame di magistero più limitato che agli allievi dei collegi nazionali sarebbe stata un'altra iniquità almeno eguale; infatti avremmo allora avuto due qualità di *magistri artium*, gli uni di poco, gli altri di maggior conto.

Il Governo, nell'istituire i collegi nazionali, ha voluto stabilire modelli sui quali potessero a poco a poco conformarsi tutti gli altri istituti educativi del regno.

Ora, per servire di modello, la prima necessità è di vivere; un collegio non può vivere se non coll'affluenza degli alunni; ora, se si fosse accettata quest'idea di astringere gli alunni dei collegi nazionali ad un magistero molto più caricato di materie, e per conseguenza molto più arduo che quello cui si assoggettano gli alunni degli altri collegi non nazionali, e la maggior parte dei parenti, i quali (io sto per dire una spiacevole verità, ma non mi arresterò tuttavia) nel mandare i loro giovani agli studi mirano molto più a far loro acquistare un grado, che a dar loro vere e solide cognizioni, avrebbero rifuggito dal mandare i loro figliuoli ai collegi nazionali, e così la legge sarebbe andata direttamente contro al suo scopo; invece di favorire lo stabilimento, l'ampliamento di questi collegi, i quali debbono esercitare una così benefica influenza sul sistema della pubblica istruzione, esso avrebbe avuto certamente per effetto di spopolarli dei loro alunni.

Era dunque una necessità, nello scegliere il programma, di sceglierlo tale che potessero facilmente adattarvisi gli alunni non dei soli collegi nazionali, ma di tutti i collegi dello Stato.

Del resto è certo che, se negli esami di magistero si fosse fin d'ora imperativamente prescritto un programma, al quale solamente potessero corrispondere gli alunni dei collegi na-

zionali, questo sarebbe stato abolire d'un colpo di penna tutti gli altri collegi regi e locali, sarebbe stato dichiarare che i soli collegi nazionali avranno d'or innanzi il diritto di mandare i loro alunni all'esame di magistero; io non credo che niuno di voi sia disposto a distruggere così in un tratto tanti collegi che avranno certamente grande bisogno di essere migliorati; alcuni dei quali dovranno forse anche essere soppressi, ma che non possono tutti cumulativamente ed incidentalmente essere in un istante proscritti.

So bene che fra le altre cose è stata detta anche questa: che convenisse sollevare tutti i collegi reali alla condizione dei collegi nazionali, che fosse necessario di stabilire fin d'ora in tutti i collegi reali lo stesso programma, le stesse cattedre, lo stesso insegnamento insomma che la legge prescrive pei collegi nazionali. Quando ciò fosse fatto, allora sicuramente sarebbe tempo di proporzionare a questi studi l'esame di magistero; ma ciò non solamente non è fatto, ma dico ancora che non è nè immediatamente fattibile, nè che, se fosse fattibile, fosse da farsi dal Governo.

Una legge promulgata nell'autunno del 1848 istituisce nello Stato sei collegi nazionali per prendere il luogo dei collegi appartenenti ad una soppressa corporazione religiosa, e malgrado la disposizione della legge, la buona volontà del ministro, la cooperazione di tutti coloro che possono assisterlo in quest'opera, mi sarà lecito di dimandare quant sono i collegi nazionali non descritti sulla carta, ma effettivamente stabiliti, e stabiliti in un modo compiuto. Ora, se con tanta buona volontà per parte di tutti non si è potuto in un anno stabilire sei collegi nazionali, se ne potranno stabilire trentacinque? Se è stato difficile di trovare il personale atto all'insegnamento di sei collegi nazionali, sarà possibile di trovarlo per trentacinque? Ma soggiungo che quand'anche ciò fosse possibile, non credo poi che fosse desiderabile. I collegi nazionali sono o saranno mantenuti per mezzo d'una allocazione speciale di fondi; il Governo ha destinato al sostentamento di questi collegi i beni che appartenevano alla soppressa congregazione dei gesuiti.

Il signor ministro ci diceva pochi giorni sono non essere ancora liquidati questi fondi; ignorare se fossero bastanti o soverchi per lo scopo al quale la legge li aveva destinati. Quindi se fosse possibile con un tratto di penna di ben ordinare tutti i collegi regi in collegi nazionali, sarebbe pure necessario un secondo tratto di penna per dotarli, per mettere a carico dello Stato la spesa di trentacinque collegi stabiliti tutti con quella larghezza d'insegnamento, che tutti approviamo nei sei che si sono costituiti.

Resterebbe allora da decidere una gran questione, quella di sapere se questa spesa debba assolutamente essere tutta a carico dell'erario dello Stato, o se una parte di essa, e quale, debba ricadere a carico delle singole provincie. Insomma il miglioramento dell'istruzione collegiale è vivamente desiderato da tutti, ma non può effettuarsi esclusivamente coi mezzi del Governo senza il concorso dell'illuminata e forte volontà delle provincie.

V'ha nello Stato, dirò meglio, nella parte continentale degli Stati, 52 o 54 collegi nei quali si fa un insegnamento di filosofia. Di questi 6 sono collegi nazionali, 24, credo, sono collegi comunali, aventi un solo professore di filosofia. Gli altri sono collegi detti reali, i quali tutti, o quasi tutti, hanno un insegnamento compiuto di filosofia, con due professori. Non ho d'uopo di dire che l'insegnamento della filosofia in quei collegi che hanno un solo professore non si può fare che in modo molto imperfetto. Anticamente la stessa persona era autorizzata ad insegnare indistintamente tutte le parti del

corso filosofico; la podestà superiore, essendosi accorta dell'impossibilità che un uomo solo possa bastare a tutto questo insegnamento, ha preso il partito di istituire dei professori speciali per la parte morale, e dei professori speciali per la parte fisica. Ma la legge che facilmente stabilisce queste disposizioni non così facilmente dà a tutte le località i mezzi di mantenere due professori invece di un solo. Quindi, malgrado tutte le diligenze, non si è ancora potuto ottenere che tutti i collegi siano provvisti di due professori. Molti collegi hanno dunque un professore solo.

Se questo avesse una nomina permanente, se per molti anni consecutivi facesse parte dello stesso collegio, ne avverrebbe che in quel collegio non s'insegnerebbe mai che una sola parte della filosofia. Quindi in molti collegi si alternano gl'insegnamenti dell'una e dell'altra parte, cioè della parte morale e della parte fisica, col cambiare il professore d'anno in anno.

Il primo pensiero del Consiglio superiore era stato di far sì che neppure gli esami annui di filosofia si potessero dare in questi collegi di incompiuto insegnamento; ed a ciò si era risoluto per due motivi: il primo, perchè in un collegio in cui vi è un solo professore di filosofia sarebbe stato difficile di dare convenientemente un esame che esige la presenza di più esaminatori; il secondo, perchè sembrava desiderabile di introdurre nella legge qualche disposizione per cui i parenti fossero avvertiti della convenienza di mandare piuttosto i loro figliuoli a far gli studi in un collegio che possedesse i mezzi di dar loro il più compiuto insegnamento.

Si era sperato, coll'iscrivere nella legge l'obbligo a tutti gli studenti di filosofia, dovunque avessero fatto il loro corso, di andare a prendere gli esami annui in un collegio di compiuto insegnamento in cui vi fossero due professori di filosofia, si era sperato, dico, con ciò di screditare un poco i collegi che avessero un solo professore, e di fare accorti i parenti a voler piuttosto sottostare ad una spesa un po' maggiore, ed a mandare i loro figliuoli alcune miglia più lontano, che avere un piccolo risparmio sulla pecunia mandandoli in un collegio dove l'insegnamento fosse troppo imperfetto. Si è tuttavia creduto di dover desistere da questa disposizione, perchè è stato osservato che si torrebbe autorità ai professori di questi collegi col sottrarre gli studenti che seguono il loro insegnamento all'obbligo di subire da essi stessi l'esame, e che questi lungo l'anno sapendo che al loro esame non sarebbero stati interrogati dai loro professori, avrebbero per essi meno rispetto, meno obbedienza. Quest'osservazione ha fatto che si sono ammessi gli esami annui anche nei collegi in cui l'insegnamento non è compiuto.

Io ho, o signori, lungamente abusato della vostra sofferenza, ma io desiderava esporre, come in un quadro, il complesso delle considerazioni che mi è sembrato necessario di avere presenti durante la discussione del progetto di legge che vi è presentato.

Io sono lontano dal crederlo perfetto; io riconosco che esso ha in sè molti inconvenienti; io cercherò nella discussione degli articoli di mettere in chiaro quali sarebbero gli inconvenienti, a mio avviso, maggiori che nascerebbero da disposizioni diverse; tuttavia, s'io erro in questo mio modo di pensare, sarò il primo a far plauso ad ogni disposizione, ad ogni cambiamento che ne agevoli l'esecuzione e ne migliori gli effetti.

DI COLLEGO LUIGI. Non seguirò l'onorevole senatore preopinante nel ragionamento col quale ha svolto i motivi ai quali si appoggia il progetto di legge. Non lo seguirò, perchè mi accordo con lui in alcune delle considerazioni che veniva

esponendo; non lo seguirò nella digressione in cui accennava ad una censura che è stata pubblicata contro il progetto, perchè convengo con lui nel modo di giudicarne, almeno nei punti principali. E come potrei altrimenti quando leggo l'asserzione di quella censura che, per difetto di buona amministrazione pubblica sotto l'assolutismo, si ebbero in massima parte a deplorare i disordini delle idee o delle dottrine, e l'avvilimento in cui, come si dice, siamo caduti? I professori dell'Università di Torino che fanno parte di questo Consesso basterebbero a dimostrare il grado eminente al quale erano giunte le scienze scorsi anni presso di noi; e questa floridezza degli studi ho potuto riconoscerla io più dappresso, ma niuno v'ha certamente che la possa ignorare.

Il senatore preopinante ha toccato inoltre molti altri punti sui quali io mi troverei dissenziente; ma perchè, a mio modo di vedere, tornerà più giovevole discuterli a misura che si esamineranno i singoli articoli, io non ne farò cenno per ora. Bensì mi farò ad esporvi alcune generali considerazioni sul modo fin qui praticato per gli esami di magistero, avuto riguardo alla differenza che correva tra quanto si osservava nell'Università di Torino e nelle altre dello Stato.

Secondo le costituzioni dell'Università di Torino, i due esami, mediante i quali si conferiva il grado di magistero al pari di tutti gli altri esami con cui si conferiscono gradi accademici, si davano nell'Università, meno per la Savoia, pel contado di Nizza e pel ducato d'Aosta; così si praticò lungamente fino a che fu riconosciuto opportuno di permetterli anche in alcune determinate città di provincia. Quest'innovazione è propria della sola Università di Torino, mentre per le altre parti del regno gli esami in discorso si sono sempre dati nell'Università rispettiva. Veniva suggerita l'innovazione di cui parlo dal numero cresciuto assai degli studenti, per cui la quantità dei giovani che si avevano ad esaminare non potea che non nuocere alla maturità che si richiede in ogni esame.

Altra considerazione vi si aggiungeva, quella cioè di non obbligare gli aspiranti al magistero a recarsi espressamente nel finir dell'anno scolastico per questo solo motivo, alla capitale, dove il disturbo e la spesa del viaggio era il minore dei danni che può incorrere un giovane inesperto ancora dei molti pericoli che l'attorniano. Vennero perciò fissati gli esami di magistero in alcune determinate città di provincia, dove l'ispezione superiore destinava appositi esaminatori, tra i quali alcuni mandati espressamente dall'Università attendevano parimenti in quell'occasione a riconoscer l'andamento generale dei collegi e il profitto nello studio di tutte le scuole in essi stabilite, somministrando poi colle loro relazioni all'autorità superiore i mezzi di provvedere alle varie occorrenze di quei collegi. Ripartiti in questa guisa gli esami di magistero ne' diversi luoghi e fra diversi esaminatori, poterono riuscire molto più accurati e maturi, nè pel tempo che fu mio dovere sorvegliarne l'andamento vi si riconobbero difetti tali da consigliar il ritorno al precedente sistema. Qualunque sia il motivo che presentemente induce a richiamar quegli esami nell'Università di Torino, del che non trovo fatto cenno nella relazione del Ministero, ma sì nelle considerazioni che ci esponeva l'onorevole senatore Giulio, è ovvio che le difficoltà riconosciute già per lo passato si riproducono. Se queste difficoltà possano convenientemente superarsi col progetto di legge che vien presentato, è quel che verrà posto in chiaro dalla discussione degli articoli.

Esposti frattanto i motivi per cui s'era introdotta la pratica in vigore per lo passato, rimane che fo giustificati il sistema fin qui osservato quanto alle materie esposte in questi esami,

difendendolo dalla taccia molto severa che se gli appone di sistema vizioso, che stancava ed atterrava senza alcun risultato gl'ingegni i più felici dai quali si pretendeva una capacità che li rendesse attli a connetter nelle loro menti tante disparate ed indigeste materie.

Nel corso di filosofia si studiano pel primo anno la logica e metafisica e gli elementi di matematica; su queste versa il primo esame di magistero, se non che vi si aggiunge un saggio sulle lettere latine ed italiane studiate durante il corso di letteratura. Pel secondo anno di filosofia si studia la fisica e l'etica, e su queste due scienze vien esaminato lo studente dopo finito quel secondo anno di corso.

A tanto si riducono quegli esami di magistero pei quali si vorrebbe supporre adesso che fosse necessaria sì laboriosa ed ardua preparazione. Ma vado più oltre: tra quanti sono pratici di materia scolastica, non vi ha chi ignori che il periodo degli studi filosofici è il più pericoloso per la gioventù, appunto pel poco tempo che dessa è tenuta ad applicarsi nella giornata, e per la niuna fatica che da lei si richiede affin di disporsi agli esami in fin d'anno, tatchè corre maggior pericolo nell'ozio, che non negli studi precedenti e nei successivi. In quale proposito convien avvertire ancora che per tutte le scienze anzidette non si tratta se non di nozioni elementari, per le quali niun giovane diverrà certamente matematico profondo, nè progredirà oltre i primi gradi nelle altre scienze filosofiche, ma potrà tuttavia rendersi con esse famigliare abbastanza per andar più innanzi, ove voglia dedicarsi ad una specialità, o ne saprà almeno tanto che basti per trovarsi meglio preparato per esse agli studi della facoltà superiore.

Tanto io ho creduto dover esporre a schiarimento e a difesa di quel che si era praticato per l'addietro, riservandomi ad entrar nel merito delle nuove proposizioni quando si venga alla discussione degli articoli.

MORIS. Signori, io propendo perchè sieno mantenute le leggi anteriori relative alle disposizioni per cui i magisteri venivano divisi per modo che i giovani ne subivano una parte nel primo anno, e l'altra nel secondo; propendo inoltre a ciò che le leggi sopra i magisteri tanto per la Sardegna, quanto per il ducato di Genova, siano conservate.

Farò un'eccezione sola per ciò che spetta agli esami di letteratura, ed affinchè ognuno possa giudicare dalle mie ragioni, prenderò ad esame gli articoli ad uno ad uno, od almeno la maggior parte.

All'articolo 1 della legge è stabilito che niuno potrà essere ammesso agli esami di magistero, se non avrà già preso con approvazione l'esame annuo di promozione. Io credo che qui possano occorrere delle eccezioni. L'esame di promozione è certamente necessario tuttavolta che è dato agli alunni dai professori i quali non hanno ad esaminare di poi gli alunni medesimi nel magistero. Ma quando gli stessi professori, due almeno su tre, dovranno dare l'esame di promozione e quello di magistero, come necessariamente avverrà nelle città di Cagliari e di Sassari, sarà egli credibile che essi dopo aver approvato i giovani nel primo li rimandino nel secondo esame? Io non lo crederei, almen generalmente parlando. Mi si opporrà che l'esame di promozione non sarà affatto identico a quello del magistero, perchè verterà nei due anni di filosofia parte sulla filosofia detta razionale e parte sulla positiva. Invece il magistero verterà solo sull'una o l'altra, ma sarà pur sempre vero che lo stesso professore avrà dato allo stesso candidato due volte l'esame sopra le stesse materie; epperò finchè diverse sono le condizioni dell'insegnamento filosofico, l'esame di promozione, proposto qual è, generale, nella legge, non raggiungerà nei singoli casi il fine

che la legge medesima si propose; ed egli è per tal ragione, e per quelle che addurrò infra, che negli ordinamenti per le Università di Sardegna, tratti nella massima parte da quei che reggono le Università della terraferma, non venne agli alunni di filosofia imposto l'obbligo di subire l'esame di promozione per essere ammessi al magistero. Ciò quanto all'esame di promozione contemplato nell'articolo 1.

Vengo ora all'articolo 3 della legge per cui venne il *magistero dimezzato*. Non tratterò il Senato sovra l'importanza dei singoli rami di filosofia, qualunque sia la facoltà cui gli studiosi mirano, e dirò solo che comuni a tutti essendo gli studi, comuni io credo dovrebbero pure essere a tutti gli esami, perciò, come già in altro recinto, così in questo, io mi opporrò al magistero quale nella legge ci vien proposto. L'esame di promozione non potrà per sè solo tenerne le veci, nè offrire per sè bastante guarentigia; quindi è che ne scapiteranno gli studi o di filosofia razionale presso gli aspiranti al magistero di filosofia positiva, o viceversa; imperciocchè egli è consentaneo alla ragione il credere che gli studenti si applichino di preferenza a quei rami di cui sapranno avere a dar saggio nell'esame del grado che loro apre la via al corso universitario. I professori poi, avuto riguardo alla minore importanza data dalla legge ora alla filosofia razionale, ora alla positiva, secondo la facoltà cui i candidati aspirano, saranno indulgenti nell'esame ora di questa, ora di quella, sapendo massimamente quale delle due parti dell'esame da loro dato avrà per così dire ad essere giustificato nell'esame di magistero.

Concedo dover tornare di preferenza utili gli studi di filosofia positiva a quelli che abbracciano la facoltà medica o la fisico-matematica, e quelli di filosofia razionale a coloro che si applicheranno alla teologia, alle leggi, alle lettere, ma nessuno non vede che tali studi naturalmente prenderanno ulteriori sviluppi a seconda della facoltà e della carriera cui gli studenti seguiranno. Così per l'alunno di medicina gli studi fisici saranno avvalorati ed accresciuti da quei di chimica, di fisiologia, di patologia e d'igiene. Così avverrà della geometria e dell'algebra per i matematici, e così dell'etica è della metafisica per i teologi e gli avvocati; ma non essendovi, ripeto, nel biennio filosofico distinzione di studi, non dovrebbe esservi distinzione di esami.

Trattandosi poi di passaggio dall'una all'altra facoltà, per cui richiedesi, secondo la legge che ci è proposta, un diverso magistero, grave riuscirà il doverlo subire, non dirò a coloro che pur auco non sono entrati in corso di facoltà, ma a coloro che già l'hanno compiuto, o si trovano nel corso medesimo inoltrati. Si avverta che il connettere tante idee, il ritenere tante materie quante si richiederebbero, se si esigesero tutte le parti degli studi filosofici in un solo magistero, è cosa men conveniente e tale che non vi reggono le tenere menti.

Ma a ciò rispondo: hanno provveduto le leggi sinora in vigore, lasciando in facoltà agli studenti di dividere il magistero e di subirne una parte in fine di ciascun anno di corso filosofico. Opponesi ancora troppo aver a riuscir dispendioso a quei che hanno studiato nelle provincie il doversi recare in fine d'ogni anno a subir parte del magistero all'Università; ma a tale opposizione rispondono pure le leggi in vigore, per le quali è fatta facoltà di subire il primo esame di magistero al fine del secondo anno di studio. Quest'obbiezione inoltre o non è, od appena si può dire che sia applicabile alla Sardegna, dove, se si eccettuano gli aspiranti alla laurea in teologia, gli altri tutti devono compiere i loro corsi filosofici in Sassari od in Cagliari.

Non è applicabile al ducato di Genova, dove già è ricevuto, tutti dalle provincie doversi recare a subire gli esami di magistero in Genova. Che se, a malgrado dei mezzi di trasporto fra noi ora così facili e pronti, cui per una parte almeno dei regii Stati si aggiungerà fra breve anche quello delle strade ferrate, si giudicasse tuttavia troppo aver a riuscire grave ai giovani ed ai parenti un viaggio di più alla capitale, potrebbesi al più per qualche lontana provincia, come già per la Savoia e per Nizza, fare eccezione. Ma intanto per ovviare ad una difficoltà non inciamperebbero in altre più gravi, fra cui precipua, a mio avviso, sarebbe quella dello scapito che ne risentirebbero colla proposta legge ora gli uni, ora gli altri studi?

L'onorevole signor senatore Giulio, colla chiarezza tutta sua propria, avvertiva come i giovani, dovendosi recare dalle provincie a Torino, abbisognassero poi qui di ripetitori. Non credo che questo bisogno vi sia. Si recano i giovani dalle provincie alla capitale sul finire di giugno. Quello che a quel tempo hanno imparato, quello si è che debbono esporre al magistero, e certamente i ripetitori non potranno in pochi giorni infondere ai giovani la scienza che non abbiano lungo il corso dell'anno acquistata.

Laonde il bisogno di ripetitori non dovrebbe, a parer mio, formare ostacolo a che si mantenessero i magisteri come vennero per l'Università di Torino ristabiliti col regio decreto del 15 di giugno ultimo, magisteri, dico, da subirsi parte nel primo, parte nel secondo anno di filosofia tutti in Torino.

Venendo all'articolo della legge, il quale tratta degli esami di letteratura, dirò che saggiamente, a mio avviso, sonosi separati quegli esami da quelli di scienze filosofiche. La separazione era necessaria; se non che lo reputo doversi ben ponderare se detti esami troppo non abbiano a riuscire per parecchi alunni difficili, riportandoli al fine del corso filosofico. Fra il corso di filosofia, gli alunni de' collegi nazionali frequentano le scuole di eloquenza latina; ma per ora i collegi nazionali sono soli sei, ed a più di trenta sommano gli altri collegi dello Stato, dove l'insegnamento della letteratura finisce colla retorica; per le quali cose io inchinerei a lasciar libero ai giovani di subire il proposto magistero di lettere o subito dopo la retorica, o coi magisteri che si danno al fine del primo, od al fine del secondo anno di studio filosofico. Da quanto brevemente venni esponendo, già scorgesi come l'insegnamento filosofico sia lontano dall'accostarsi all'uniformità in tutto lo Stato. Aggiungerò essere esso dato ora da due professori, ora da un solo, come in più collegi di Sardegna ed in tutti quasi quei del ducato di Genova, della Savoia ed in alcuni del Piemonte; in più collegi insegnarsi un anno la logica, la metafisica, la geometria, l'aritmetica, con o senza gli elementi di algebra; un altro anno l'etica e la fisica; in altri insegnarsi un anno la filosofia così detta positiva, un altro anno la razionale, e noi scorderemmo maggior diversità nell'intrinseco dell'insegnamento stesso, se per poco potissimo addentrarci nell'esame delle dottrine scientifiche, e de' mezzi anco materiali per ciò sovrattutto che concerne la fisica e la geometria. Alle quali cose essendosi prima d'ora posto mente, si venne a stabilire per la Sardegna che gli aspiranti ai corsi degli studi universitari, meno i teologici, tutti avessero a frequentare le scuole filosofiche di Cagliari o di Sassari, e pel ducato di Genova il regolamento annesso al regio biglietto in data del 6 agosto 1847 ha prescritto che gli aspiranti agli studi di medicina o di chirurgia abbiano a seguir il corso di fisica, di geometria, di aritmetica e d'algebra in Genova, ed ove già l'abbiano compiuto

nelle provincie, abbiano a ripeterlo in Genova stessa prima d'essere ammessi al magistero.

Ora domando perchè tali ordinamenti per la Sardegna e pel ducato di Genova? Perchè l'esperienza ebbe a dimostrare come i giovani filosofi non ricevevano nelle provincie bastante istruzione, e codesta istruzione mancando tuttavia, che cosa avverrà? Avverrà che gli studenti di Sardegna, ed in parte quei del ducato di Genova, si varranno della facoltà loro concessa dalla nuova legge di attendere nelle proprie provincie agli studi di filosofia; avverrà che rinasciranno agli studi ed agli studiosi i danni cui s'era posto rimedio cogli ordinamenti che ho citati; nè mi si opponga che sia valevole a migliorare gli studi filosofici in Sardegna o nel ducato di Genova l'esame di magistero, nel quale possano i giovani essere rimandati, imperciocchè vi ha a temere che i professori, credendo di non poter esigere dai candidati oltre quel che loro venne insegnato, usino indulgenza.

Laonde parmi poter concludere troppo diverse essere tuttora le condizioni degli studi filosofici, perchè la stessa legge sovra il magistero possa indistintamente applicarsi a tutte le provincie dello Stato; voto quindi perchè sieno mantenute le leggi anteriori, separando tuttavia dagli altri l'esame di letteratura, il quale esame vorrei che i candidati a scelta potessero subire o subito dopo la retorica, oppure in fine del primo, ovvero in fine del secondo anno di corso filosofico.

MAESTRI. Perchè la legge presente è meditata e proposta da uomini dottissimi, luminari della scienza e consumati nella pratica del pubblico insegnamento, parrebbe temerità se io volessi muovere obiezioni. Nè mi risolverei a manifestare i dubbi che mi sorgono nella mente, se non avessi sostenitori uomini di grande autorità, e se non sapessi che il dovere di ciascuno di noi si è di dire francamente il parer suo secondo coscienza, in vista del pubblico bene. Io lodo primieramente che l'esame del magistero sia richiamato all'Università, e non si lasci alle provincie; ma per ciò stesso che commendo gli esami di magistero, non trovo ragione per dividerne le materie secondo le classi di scienze morali e fisiche cui vogliono dedicarsi i candidati. Ecco d'onde muovono i miei dubbi. Qual è lo scopo degli esami? Sono due a mio avviso. L'uno è quello che il discepolo non passi ad una scuola di grado superiore, se non sa bene quelle del grado inferiore. Perciò si richiede l'esperimento dell'esame e un giudizio che lo approvi. L'altro (e questo è il principalissimo) si è di dare un eccitamento al giovane non solo a studiare, ma ad imparare e nel ritenere nella memoria le cose imparate, poichè *tantum scimus, quantum memoria tenemus*; sapendo il giovane di doverne render conto nell'esame, medita le cose imparate, queste gli si fissano nella memoria, le fa sue, le converte per così dire in proprie. Sin qui adunque gli esami sono un eccitamento a studiare e ad imparare, sono una guarenza che il discepolo ha imparato. Togliamo via gli esami, gli scolari, tranne pochissimi, non faranno alcun profitto delle scuole. Sin dal tempo ch'io era professore aveva tal fiducia nei buoni effetti degli esami, che io ne faceva uno quotidiano, ed un altro ogni due o tre mesi. Ogni giorno io esaminava alcun giovane sulle cose insegnate nel dì precedente, esaminava quelli che mi parevano essere stati meno attenti. Ciò obbligava i discepoli ad un'attenzione maggiore, a studiare in casa propria onde prepararsi alle interrogazioni del dì susseguente, e questo metodo faceva sì che negli esami annuali i giovani sapessero perfettamente più o meno le cose apparate.

L'importanza adunque degli esami non è minore di quella

dell'insegnamento, siccome quelli che assicurano il frutto. Per qual ragione si dispensano dall'esame di magistero negli elementi di logica, etica e metafisica, i medici, i chirurghi e quelli che vogliono applicarsi alle scienze fisiche e matematiche, e si dispensano dall'esame sulle scienze fisiche e sulle matematiche i teologi, i legali, i filosofi, gli studenti di belle lettere? Perchè senza porre in dubbio l'utilità di tutte le scienze filosofiche indistintamente, alcune fra di esse hanno più stretta analogia e connessione colle scienze morali, altre colle scienze fisiche. Ma la maggiore analogia e connessione arguisce che sono più necessarie ad una classe di studenti che all'altra, ma non che siano inutili. Della loro utilità infatti convengono la Commissione e il Ministero.

Ora, se sono utili a tutti gli studenti, importa che tutti le imparino. Diffatti tutti gli studenti fanno indistintamente i loro corsi di tutte le scienze filosofiche, il che prova che gli istitutori delle Università le credono tutte utili a tutti. Bisogna dunque con tutti tenere quel metodo che valga a garantire il profitto degli studenti. Non basta che quelli percorrano le scuole, ma importa che imparino le scienze che quelle insegnano. Certamente gli elementi di fisica e metafisica sono più necessari al medico che al teologo, al legale, al letterato; ma il teologo non deve ignorare i fenomeni della fisica, il sistema decimale, il calcolo, i principii d'astronomia, e in generale deve essere al corrente delle cognizioni scientifiche comuni. *Labia sacerdotis custodiunt scientiam.* L'avvocato deve conoscere la medicina legale, e per ciò solo è posto nella condizione di sapere le scienze fisiche; deve non ignorare l'idraulica, per le questioni frequenti civili e criminali intorno ai fiumi ed all'uso delle acque; non deve ignorare l'architettura, per le questioni di servitù; l'oratore, secondo Tullio, deve possedere i principii di tutte le scienze.

Così il letterato, che non informi e nutrisca il suo dire coi principii e le cognizioni delle scienze morali e fisiche, sarà uno scrittore superficiale; e viceversa il medico abbisogna della logica, se deve ben ragionare nell'esercizio della divina arte di Esculapio; deve conoscere i principii della morale, deve conoscere la metafisica o come scienza che abbraccia la psicologia e la teologia naturale, o come scienza di principii, sotto il quale aspetto è necessaria a tutti; come nel rispetto di scienza che insegna a ragionare direttamente, è necessaria a tutti la matematica. Si risponde da chi tiene la contraria opinione che si vogliono le diverse dottrine comuni a tutte le classi degli studenti; ma che per gli uni bastino gli esami di promozione, richiedendosi per gli altri l'esame di magistero, piuttosto per conoscere l'attitudine dello studente, che altro.

Sotto questo aspetto lo scopo dell'esame non è quello che deve essere, cioè di eccitare lo scolaro a studiare e ad imparare, ed a garantire il profitto della scuola. Che ne seguirà? Ne seguirà che l'indulgenza della legge, la quale dispensa da una parte delle materie l'esame dello studente, diverrà rilassatezza nel maestro che assiste all'esame di promozione, e diverrà nello studente indolenza. Così s'insinuerà una massima molto dannosa, cioè che gli studenti si credono meno obbligati a studiare le scienze che non sono affini alle proprie, e non si avranno che uomini di mestiere. Il legale sarà puro legale, il medico non sarà che medico, il letterato non sarà che un tessitore di belle frasi, il teologo sarà tenuto come uomo da breviario, e non si cironderà di quella stima che è necessaria alla sua dignità per essere rispettato. Questo inconveniente è preveduto dalla Commissione, e risponde esser vero che gli studenti coltiveranno meno le scienze nelle quali sanno di non doversi esaminare, ma ciò non torrà che

non abbiano fatto di esse uno studio particolare e subito l'esame di promozione.

Ma coltivare meno, per me, vale imparar poco; e imparar poco non è differente dal saper poco o nulla. L'inconveniente però è massimo, perchè annulla o scema grandemente il fine dell'insegnamento, che è il profitto dei giovani.

Poi o l'esame di magistero è necessario come guarentia, o no. Se lo è per gli uni, non si può omettere per gli altri.

Il sistema di classificare gli studi in necessari e meno necessari disconviene tanto più in questi tempi, in cui le cognizioni delle varie scienze sono portate ne' giornali e divenute famigliari, e sono il soggetto di comuni discorsi. Non è lecito a niuno ignorare gli elementi di qualsivoglia scienza quando non voglia scapitare nell'opinione della gente.

Questo corredo di cognizioni elementari di tutte le discipline è addvenuto una necessità ai nostri giorni in cui, per una divina disposizione della Provvidenza, il magnanimo Carlo Alberto ha aperto a tutti i cittadini il libero aringo in cui si agitano le questioni che si attingono ad ogni maniera di studi o di scienze fisici e morali, politici, economici, canonici, militari, quanti possono concorrere allo svolgimento delle libertà cittadine, al miglioramento delle civili istituzioni e alla prosperità dello Stato.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'istruzione pubblica.

MAMELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Io dirò poche ragioni per difendere questa legge già troppo discussa in seno al Consiglio superiore, e difesa dal signor senatore Giulio. Nondimeno io non credo di potermi dispensare dal far conoscere alcune ragioni che tendono a rimettere la questione nel suo vero e genuino aspetto.

A niuno venne mai in mente di dubitare che tutte le scienze non sono necessarie, od almeno utili all'uomo; nessuno mai ha potuto dubitare che le scienze tutte sieno unite, secondo la frase di Cicerone, con una specie di cognazione od affinità. Le scienze filosofiche sono, senza dubbio, il fondamento e la base di tutte le discipline; ma, stante la debolezza umana, e consultata la nostra propria esperienza, abbiamo pur troppo riconosciuto e siamo tutti convinti dell'impossibilità di riunire nella nostra mente, e massime nella tenera età, tutto il complesso delle cognizioni di filosofia intuitiva, percettiva e razionale.

Il giureconsulto spesso abbisogna di lumi della medicina legale, ed in ispecie della tossicologia. Dirò di più: non di rado abbisogna del soccorso dell'architettura, ed infatti esiste un ramo di questa scienza sotto nome di *architettura legale*. Ma, io chiedo, quanti sono mai i giureconsulti che posseggono il corredo di così estese erudizioni? Eppure sono essi valentissimi nella loro scienza. Osservo perciò, o signori, che in simili casi le leggi impongono l'obbligo ai giudici di ricorrere ai lumi di periti dell'arte; e sarebbe anzi troppo pericoloso il riferirsi al voto di persone che non hanno che cognizioni superficiali, le quali io credo più dannose che la stessa perfetta ignoranza.

Ben altro è ciò che si richiede per redigere un articolo di giornale e figurare in una conversazione, da ciò che richiedesi per costituire un uomo anche mediocrementemente scienziato. Il voler riuscire enciclopedici è forse il sistema che più ha nociuto alla scienza, ed io potrei addurne molti esempi. Bisogna dunque conchiudere ch'è più prudente consiglio il restringere l'esame di magistero a que' soli rami di maggiore analogia colla facoltà cui i giovani vogliono dedicarsi, per avere la prova certa della di loro attitudine, e formarne un giusto criterio, che l'esigere un esperimento di tutti i rami della

filosofia, che non può condurre ad alcun risultato, nè stabilire alcun giusto criterio sui possibili progressi della facoltà cui i giovani siano per destinarsi.

Quanto a me, io credo che debba tenersi per certo che possa riuscire ottimo giureconsulto quello che darà un distinto saggio della sua capacità nella logica, etica e metafisica, quantunque poco versato nelle scienze fisiche e matematiche, come tengo per certo che non potrà mai essere buon medico colui che poco alto si mostra agli studi fisici e matematici, poichè essendo la medicina istessa parte della fisica, e la matematica fondamento di questa, havvi fra tutte una connessione così intima, che lo studio di esse non può in alcun modo disgiungersi. Come, all'opposto, l'esperienza di trenta anni nella direzione della gioventù che si dedica agli studi forensi mi ha fatto pur troppo conoscere che la loro felice riuscita della maggior parte di essi dipenda dal difetto di logiche cognizioni, non che metafisiche e di filosofia morale.

L'esperienza altresì m'ha guidato a conoscere che i giovani distinti negli studi della matematica e della fisica, non però favoriti di egual genio e talento per gli studi della filosofia intuitiva e morale, quanto infelici furono allorchè applicaronsi agli studi teologici e legali, altrettanto fecero spiccare il loro ingegno allorchè, tralasciati questi, si posero nella carriera cui la natura gli aveva destinati.

MORIS. Il ministro ha addotto delle buone ragioni per sostenere il progetto di legge, tuttavia pare a me che non rispondano alle obiezioni che ho mosso.

Se è vero che le tenere menti non siano abbastanza atte a ritenere tante materie quante si richiederebbono per un solo magistero, a ciò, io ho detto, *provvedono le leggi anteriori* a quella proposta, le quali permettono che il magistero sia diviso fra il primo ed il secondo anno di corso. Tutte le parti della filosofia, ha soggiunto il ministro, sono egualmente utili, ma talune sono più importanti per chi si dedica allo studio della medicina o delle scienze fisico-matematiche, altre importano di più a coloro i quali si applicano alla legale ed alla teologia. Io avvertiva come gli studi fisici si perfezionino fra i medici, quelli di geometria, di aritmetica e di algebra presso coloro che abbracciano la carriera matematica, e gli studi della filosofia morale vadano pure perfezionandosi fra quei della giurisprudenza e della teologia.

Sta tuttavia la difficoltà nell'esame di promozione, il quale ho creduto e credo non fornire bastanti guarentigie per due ragioni massimamente: prima perchè gli alunni si applicheranno di preferenza a quegli studi dei quali dovranno dar saggio negli esami del magistero; secondo, perchè i professori, sapendo che la legge ha dato minore importanza ora a questi, ora a quegli studi, saranno ora per questi, ora per quelli tanto più indulgenti che sapranno eziandio l'esame da loro dato di promozione non dover, per dir così, essere giustificato col magistero; altra ragione per mantenere il magistero quale sinora fu diviso fra i due anni di corso filosofico si ha nel caso dal ministro addotto di uno il quale fosse inoltrato negli studi della legale, e volesse abbracciare gli studi della medicina. Costui incontrerebbe grave difficoltà, e l'incontrerebbe appunto nel magistero cui dovrebbe sottoporsi per le scienze fisiche e matematiche. Invece colla legge anteriore, vale a dire coi magisteri divisi e comuni, riesciva facile di far passaggio dall'una all'altra facoltà.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Io non voglio dare questo progetto di legge come mio; egli è frutto della discussione e delle meditazioni del Consiglio superiore per la pubblica istruzione; nondimeno io credo la legge abbastanza razionale per poterla difendere. Non ripeterò quanto si è già

diffusamente accennato sullo spirito della legge in generale; aggiungerò soltanto che fra molti giureconsulti e teologi e simili difficilmente si troverà uno che possa dirsi mediocremente versato nelle scienze fisiche e matematiche, ma non havvene certamente alcuno che abbia acquistato distinzione e celebrità nella giurisprudenza e nella teologia senza una buona logica ed un sufficiente corredo di filosofia speculativa e morale.

GIULIO. Io non prolungherò gran fatto questa discussione già molto lunga, la quale sotto il nome di discussione generale versa però principalissimamente sull'articolo 3, per la ragione manifesta che quest'articolo 3 è il fondamento di tutta la legge. Mi riservo a rispondere più particolarmente alle osservazioni che da vari senatori sono state presentate a questo riguardo, quando quest'articolo 3 sarà poi specialmente in deliberazione. Tuttavia avrò l'onore di presentare fin d'ora alcune considerazioni all'onorevole signor senatore Maestri. Egli ha lungamente dimostrata la connessione dei vari rami di scienza, la necessità che niun uomo, che voglia correre la carriera degli studi universitari, non sia digiuno in nessuno di essi. In ciò ho la fortuna di trovarmi con lui perfettamente d'accordo; ma egli mi pare nel seguito del suo ragionamento esser partito da una proposizione che involve appunto ciò che si tratta di dimostrare.

L'onorevole signor senatore ha supposto che coll'introdurre nella legge il principio della distinzione degli studi tra due specie di magistero differenti per quelli che intendono applicarsi all'una od all'altra facoltà, egli ha supposto, dico, che questa distinzione dovesse necessariamente portare con sè l'abbassamento degli studi, e che dal sottrarre, per esempio, gli studenti di medicina alla necessità di subire il magistero anche colle scienze morali ne venga per certa conseguenza che essi nel corso di filosofia trascureranno gli studi della parte morale e viceversa.

Non dirò che l'onorevole signor senatore Moris abbia fatta la stessa supposizione.

Egli ha enunciate le ragioni per le quali crede potersi fondatamente concludere che questo effettivamente debba essere l'effetto della legge. Io credo di poterlo contestare, e mi riservo a spiegarne più lungamente i motivi allorquando verremo alla discussione speciale di quest'articolo 3. Intanto una osservazione mi pare non inopportuna.

Non solamente io credo che a nessuno di coloro che percorrono uno qualunque dei due corsi delle facoltà siano inutili gli elementi di nessuna delle scienze che s'insegnano nel corso di filosofia, dico anzi risolutamente, che credo l'insegnamento che si dà assolutamente insufficiente, e che ben lungi dal desiderare che gli studenti trascurino o questa, o quella parte dell'insegnamento filosofico attuale, credo necessario di dilatare, di ampliare questo insegnamento, e di fare che esso comprenda molti rami di scienze, che ora nell'insegnamento collegiale sono affatto trascurati; dico che non solo non mi pare che nè la geometria, nè la fisica per il giurisperito, nè la logica e l'etica pel matematico o pel medico sia inutile, ma che anzi credo che a torto vi sono escluse dall'insegnamento secondario molte altre cose che si dovrebbero e si potrebbero fruttuosamente insegnare. Quindi faccio plauso di tutto il mio cuore a quelle disposizioni della legge istitutiva dei collegi nazionali, che comprendono nel catalogo delle cose che saranno insegnate i principii della chimica, i principii della storia naturale, gli elementi della geografia, i principii della storia, ecc.

Ora ciò ammesso, supponendo che debba ancora mantenersi l'esame del magistero, io potrò, mi pare, domandare

agli oppositori se credono che l'esame di magistero debba o non debba comprendere tutte le cose insegnate. Se mi rispondono che credono che no, essi avranno rinunciato alla tesi che sostengono, perchè la differenza tra loro e noi sta solo in questo, che essi credono che il magistero debba abbracciare tutti gli studi fatti nel corso filosofico, noi col progetto non crediamo assolutamente necessario che nel magistero s'espungano tutte le materie che saranno state negli anni precedenti insegnate; ciò viene a dire che la legge vigente, buona ancora per un anno o per due, dovrà poi necessariamente abbandonarsi. Infatti, se è già difficile, come riconosceva il senatore Moris, che in un esame solo possa un giovane portare il complesso di tutte le materie che presentemente s'insegnano sulla geometria, sulla fisica, sull'etica, sulla logica e sulla metafisica, quanto più difficile o, per meglio dire, quanto impossibile non dovrà riescire che nell'esame di magistero si comprendano tutte le materie insegnate, quando queste si estenderanno come i bisogni della società, come i lumi dei tempi imperiosamente richiedono?

Da tutto ciò io concludo che, se è intenzione nostra di dare all'insegnamento secondario, all'insegnamento filosofico un'ampiezza maggiore di quella che essa ha al presente (intenzione della quale non mi sembra permesso di dubitare), si dovrà pure necessariamente un giorno ammettere come conseguenza che nell'esame che serve per passare dallo studio secondario allo studio universitario, che nell'esame che serve di transazione fra lo studio generale che si fa in collegio, e lo studio speciale che si fa nelle facoltà, sarà impossibile assolutamente esigere che i giovani diano saggio contemporaneamente, in pochi giorni d'intervallo, di tutte le materie che saranno loro state insegnate in collegio; se adunque questo principio saremo forzati di ammettere un giorno, io non vedo il perchè non si possa accogliere fin d'ora.

La legge che venne proposta in parte si riferisce al presente, in parte all'avvenire: si riferisce al presente in quanto che dà nominativamente le materie che debbono fin d'ora far argomento di vari esami di cui si compone il magistero; appartiene all'avvenire, in quanto stabilisce il principio che non si dee esigere dai giovani di dare complessivamente saggio in un esame solo di tutta quanta la materia che hanno antecedentemente imparato.

SCLOPIS. Io non intendeva, o signori, di prendere parte alla discussione generale, e mi riservava di sottoporvi alcune osservazioni quando saremmo giunti all'articolo 3. Forse vi avrei anche rinunciato, poichè quello che io mi proponeva di dirvi venne già ampiamente svolto dagli oratori che parlarono prima di me, e difficilmente avrei potuto alcun che aggiungere di nuovo od interessante, onde mi sarei fatto legge di risparmiare il vostro tempo. Per altro un'osservazione emessa dal signor ministro dell'istruzione pubblica mi obbliga ad interrompere il mio silenzio; tale osservazione volge sulla poca utilità che gli studi matematici possono arrecare alla professione del giureconsulto.

Questa mi pare cosa da non pretermettersi, e dirò al signor ministro dell'istruzione pubblica che egli ha un terribile avversario in tale sua opinione. Voglio dire il sommo Leibnizio, che mise in sì chiara luce l'affinità dei principii matematici con quelli della giurisprudenza. Egli ha per avversari tutti quelli i quali nelle varie parti della giurisprudenza hanno dovuto occuparsi specificamente di questioni idrauliche di tanta importanza nel nostro paese. Egli disse, se male non mi appongo, che aveva conosciuto moltissimi ottimi giureconsulti, i quali non avevano mai dato opera alle matematiche. Io gli risponderò che in tale caso quei giureconsulti

erano stati dotati di criterio geometrico senza procurarselo collo studio. Ma io posso contrapporre all'osservazione del signor ministro dell'istruzione pubblica quella che feci nel lungo corso della mia carriera, vale a dire che tutti i più illustri giureconsulti che io conobbi, tutti, nelle loro disamine dei punti più controversi di giurisprudenza, portavano un metodo che diremo quasi geometrico; la loro logica s'improntava di quella somma precisione che non si attinge che al fonte delle scienze esatte.

Io credo pertanto di vendicare le ragioni dell'insegnamento universitario nelle parti che toccano alla giurisprudenza, chiedendo che non si ammettano all'esame di magistero per intraprendere il corso di legge i giovani che non avranno imparati specialmente i primi elementi della geometria e dell'algebra; e non solamente imparati per presentarsi all'esame così detto di promozione, senza farne cimento nel magistero, poichè o gli esami di promozione si considerano come sufficienti per conoscere l'abilità dei giovani che li subiscono, ed allora non vi deve essere difficoltà nel farne saggio anche nel magistero; oppure, siccome ha opinato il signor senatore Moris, con cui perfettamente mi accordo, questi esami si considerano di semplice convenienza, e tali che non abbiano un'influenza sul corso posteriore cui si dirigono i giovani, ed allora non avremo più nessuna presunzione che i giovani siano ammaestrati sufficientemente nella scienza.

Per conseguenza, anticipando quello che io intendeva dire quando saremmo giunti alla discussione dell'articolo 3, io credo poter stabilire che per dare un'istruzione compiuta di giurisprudenza bisognerà insegnare ai giovani almeno gli elementi delle scienze esatte.

MARILLI, ministro dell'istruzione pubblica. Io non credo di aver mai detto che lo studio delle matematiche fosse inutile ai giureconsulti; ammetto certamente che le scienze tutte si danno, per così dire, la mano fra loro; convengo pienamente sulla loro utilità, nego però che tutte sieno ugualmente necessarie ed indispensabili. Del resto, altro è dire che le scienze matematiche non siano necessarie ad un giureconsulto, ed altro che una testa antimatematica possa essere atta a studiare con frutto e fare grandi progressi nella giurisprudenza. Sostengo anzi che una testa antimatematica è eziandio antilogica, e viceversa, poichè la matematica non è che una logica pratica; e con soddisfazione rammento la sentenza di un famoso scrittore francese, che stabiliva essere l'aritmetica una logica dimostrata, e questa un'aritmetica ragionata.

PRESIDENTE. Debbo avvertire il Senato che il numero legale non trovandosi più compiuto, non si potrebbe deliberare intorno alla chiusura della discussione generale; sarà bene perciò rimandare la seduta a domani.

DEMISSIONE DEL GENERALE DELLA ROCCA DA MINISTRO DELLA GUERRA; SUA SURROGAZIONE DAL GENERALE BAVA.

PINELLI, ministro dell'interno. Domando la parola per una comunicazione.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha la parola.

PINELLI, ministro per l'interno. Debbo notificare al Senato che S. M., con decreto del 7 corrente, accettò le dimissioni del signor cavaliere Enrico Della Rocca, già ministro della guerra e marina, ed ha nominato a questa importante carica il generale Bava.

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al signor ministro dell'interno della fattagli comunicazione della nomina, cioè, a ministro della guerra fatta nella persona del nostro collega il generale Baya.

La seduta è sciolta alle ore 8.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

Continuazione della discussione sul progetto di legge concernente le nuove disposizioni circa gli esami di magistero.

TORNATA DELL'11 SETTEMBRE 1849

-36-

PRESIDENZA DEL CONTE ALFIERI, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. Deputazione pel ricevimento in Genova della salma di S. M. il re Carlo Alberto — Proposta di legge del senatore De Fornari — Continuazione della discussione del progetto di legge circa gli esami di magistero — Presen'azione di due schemi di legge: 1° per l'aggregazione alla provincia di Novi del mandamento di Ovada; 2° per sussidi all'emigrazione italiana.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Si legge il processo verbale della tornata precedente, ed è approvato.

DEPUTAZIONE PEL RICEVIMENTO IN GENOVA DELLA SALMA DEL RE CARLO ALBERTO.

(Il presidente annunzia al Senato che il ministro dell'interno invita la Camera dei senatori a delegare una Commissione, la quale si porti in Genova (offerendo S. M. il Re Vittorio Emanuele il suo palazzo per ospizio) a ricevere la salma di S. M. il Re Carlo Alberto.)

PRESIDENTE. Domando al Senato se ha qualche osservazione a fare riguardo a questa comunicazione; in caso contrario chiederò se il Senato intenda procedere all'estrazione a sorte dei membri che devono comporre la deputazione, ovvero se crede, a scanso di qualunque possibile inconveniente, di fare questa volta ciò che si è praticato in altre simili circostanze, cioè di affidare al presidente del Senato l'incombenza di designare i membri che formar debbono la deputazione.

DI COLLEGO LUIGI. Mi pare opportuno che il signor presidente s'incarichi egli stesso di questa scelta, sia perchè può assicurarsi più facilmente delle persone che non avrebbero impedimenti, sia perchè è conforme a quello che si è praticato già nel mese di marzo in una circostanza non molto dissimile.

PRESIDENTE. Proporrò al Senato di deliberare sulla proposta del signor senatore Luigi di Collegno.

(Il Senato approva.)

Resta adunque incaricato il presidente della designazione dei membri che faranno parte di questa deputazione e del concerto da prendersi, ove d'uopo, affinché le due Camere vengano nello stesso modo rappresentate.

PROPOSTA DI LEGGE DEL SENATORE DE FORNARI.

PRESIDENTE. Una proposta di legge, di cui prese l'iniziativa uno dei nostri colleghi, è stata deposta sul banco della Presidenza. A termini dell'articolo 38 del regolamento essa deve essere comunicata immediatamente negli uffizi del Senato; dunque io rimanderò negli uffizi la proposizione stata deposta dal signor senatore conte De Fornari.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SULLA LEGGE RELATIVA AGLI ESAMI DI MAGISTERO.

PRESIDENTE. Erasi intrapresa, nella seduta di ieri, la discussione generale, la quale, non essendo ancora chiusa, la parola perciò è al senatore De Fornari, che l'ha domandata.

DE FORNARI. Nella tornata di ieri, al sentire alternativamente sostenere, sul soggetto che ci occupa, con bella gara di profondi pensieri e di eloquente dire, affatto contrarie sentenze, io mi restava perplesso e mi rafferma va nel proposito di non interloquire, maturando all'ultimo il voto. Senonchè, udito poi uno degli egregi colleghi, competente in ogni dottrina, ma segnatamente appunto ad opinare delle qualità per essere, degli studi per divenire ottimo magistrato o scienziato in leggi, sostenere con grande apparato, non che di propria convinzione di dottrina e di ragioni, come necessarissimi accessori allo studente in legge lo studio delle matematiche, l'abitudine contratta nelle scienze esatte, le nozioni di fisica ancora, quasi per contraccolpo, se così può dirsi, o piuttosto per complemento della discussione relativamente all'altra parte del soggetto, mi trovai fortemente impressionato e disposto a sostenere, alla mia volta, ed a più forte